



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2009

Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si compone di 35 articoli suddivisi in otto capi, che comprendono anche cinque deleghe al Governo in materia di: comunicazioni e notificazioni; attribuzione della competenza sulle misure cautelari al tribunale in composizione collegiale; sospensione del processo in assenza dell'imputato; digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.

Le misure sono finalizzate, da un lato, ad ampliare le garanzie del cittadino e a dare compiuta attuazione ai diritti di difesa; dall'altro, a eliminare lacune e farraginosità del procedimento penale, rendendolo più razionale e spedito.

Il capo I contiene disposizioni in materia di competenza, indagini preliminari, astensione e ricsuzione del giudice, diritto alla prova e giudizio abbreviato.

L'articolo 1 modifica, in primo luogo, l'articolo 5 del codice di procedura penale attribuendo alla corte di assise la competenza sui delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, dello stesso codice, ad esclusione di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso (lettera *a*). L'articolo 33, comma 1, del disegno di legge prevede che le nuove norme sulla competenza della Corte d'assise avranno efficacia a decorrere dal 30 giugno 2010.

È assicurata, così, la diretta partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia nei processi relativi ai delitti di maggiore gravità ed allarme sociale.

Alla modifica dell'articolo 5 del codice di procedura penale è collegata l'introduzione

del nuovo articolo 438-bis, secondo cui nei processi di competenza della corte d'assise il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla stessa corte e non al giudice per l'udienza preliminare (articolo 6, lettera *s*), del disegno di legge).

L'articolo 1 contiene, inoltre, norme sulla competenza territoriale e sui poteri del procuratore generale presso la Corte di cassazione, in caso di eccezionali contrasti tra uffici del pubblico ministero. Lo scopo è quello di rendere più certe le regole sull'attribuzione della competenza, riducendo le interpretazioni non uniformi e i contrasti giurisprudenziali, con ricadute positive anche sulla fase delle indagini preliminari.

In primo luogo, sono apportate modifiche all'articolo 9 del codice di procedura penale, che indica le regole suppletive per individuare il giudice competente, quando siano sconosciuti il luogo di consumazione del reato e gli altri criteri previsti dall'articolo 8.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 abroga il comma 3 dell'articolo 9, al fine di evitare che la competenza giurisdizionale possa essere determinata sulla base della mera «prima iscrizione» della notizia di reato da parte del pubblico ministero, con l'inversione del principio secondo cui la competenza del pubblico ministero deriva da quella del giudice (articolo 51, comma 3, del codice di procedura penale).

Dall'abrogazione del criterio soggettivo della «prima iscrizione» derivano le modifiche apportate all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 16 del codice di procedura penale, nonché l'introduzione dell'articolo 116-bis nelle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di atti urgenti del

pubblico ministero. Con la novella del comma 2 dell'articolo 9, è specificato che, ai fini della competenza per territorio, la dimora dell'imputato può anche essere una dimora temporanea. L'introduzione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 16 è rivolta, invece, a coordinare il regime della competenza, nei procedimenti relativi a reati connessi, con le modifiche dell'articolo 9.

Innanzitutto, è previsto che nei casi di connessione soggettiva la competenza appartiene al giudice della residenza, dimora, anche temporanea, o domicilio del maggior numero di imputati, secondo una regola già prevista per i reati commessi all'estero (articolo 10, comma 1, del codice di procedura penale), di cui più volte è stata evidenziata l'utilità pratica nei casi, più frequenti, di connessione *ex* articolo 12, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.

Inoltre, fermo restando che per tutti i reati connessi la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave, si precisa che, quando in relazione a tale reato non è possibile fissare la competenza, applicando le regole degli articoli 8 e 9, essa appartiene al giudice competente per il reato più grave tra quelli residui.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce l'articolo 116-bis delle citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La nuova norma prevede che, quando all'atto della ricezione della notizia di reato non è possibile determinare la competenza, il pubblico ministero può comunque compiere gli atti urgenti e svolgere le altre attività di indagine necessarie, dovendo poi, nei trenta giorni successivi, trasmettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice risultato competente. Viene, così, introdotta una «valvola di sicurezza» per consentire al pubblico ministero che ha ricevuto la notizia di reato di compiere, in ogni caso, atti urgenti, quali la convalida del sequestro o il conferimento di una consulenza tecnica e, in generale, le attività di indagine dirette a

individuare il giudice territorialmente competente.

Infine, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 prevede l'intervento del procuratore generale presso la Corte di cassazione, in presenza di contrasti *extra ordinem* tra uffici del pubblico ministero, che ne pregiudicano l'attività o ne ledono gravemente il prestigio. Questo meccanismo - che si affianca a quello che dirime il vero e proprio «contrasto» tra procure (articoli 54 e 54-bis del codice di procedura penale) - configura una ipotesi di trasferimento del procedimento penale, ancorata a presupposti oggettivi e a criteri automatici. Il procuratore generale dovrà, infatti, limitarsi a individuare l'ufficio che procede per il reato più grave (o, in caso di reati di pari gravità, che procede per il primo reato), applicando, rispetto a esso, le regole dell'articolo 11 del codice di procedura penale, relativo ai procedimenti riguardanti magistrati.

La disciplina è completata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 che specifica che, in caso di trasferimento del procedimento a un nuovo ufficio, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale.

L'articolo 2 contiene due disposizioni.

Le lettere a) e b) introducono una nuova ipotesi di astensione-ricusazione del giudice che, fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, abbia espresso giudizi su una delle parti del processo, tali da generare fondati motivi per ritenere pregiudicata la sua imparzialità.

Tale ipotesi non è riconducibile alla situazione prevista nella lettera d) dell'articolo 36 («inimicizia grave del giudice o di un suo prossimo congiunto con una delle parti private»), pur essendo non meno rilevante, ai fini della garanzia di imparzialità del giudice, e certamente destinata a verificarsi con maggiore frequenza nella realtà. La nuova norma colma una lacuna del sistema

vigente. Essa si ricollega, completandola, alla causa di astensione prevista nella lettera *c)* dell'articolo 36, che individua nella circostanza che il giudice ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento un pregiudizio «oggettivo» alla sua imparzialità.

In definitiva, il giudice deve accostarsi all'oggetto, ma egualmente ai soggetti del processo, senza essersi formato sugli stessi alcuna opinione e senza averla trasfusa, rispettivamente, in pareri o consigli e giudizi, che potrebbero pregiudicare la sua imprescindibile posizione di imparzialità. I giudizi, critici o adesivi, formulati verso tutte le parti del processo (il pubblico ministero, l'imputato, la parte civile, i difensori) gettano un'ombra sulla terzietà del giudice, corollario del giusto processo che trova già molteplici garanzie nel sistema.

Infine, la rilevanza del motivo di astensione giustifica il suo richiamo nella lettera *a)* dell'articolo 37 del codice di procedura penale, che stabilisce i casi di ricsuzione. La situazione che si è definita di «pregiudizio soggettivo», e che legittima il giudice ad astenersi, costituirà, dunque, egualmente causa di una possibile richiesta di ricsuzione formulata dalle parti, come già oggi è possibile nella parallela situazione di «pregiudizio oggettivo» (lettera *b)* dell'articolo 37).

L'articolo 3 contiene disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alle indagini preliminari, alla notizia di reato e ai registri penali.

In primo luogo, vengono modificati gli articoli 55 e 56 del codice di procedura penale (lettere *a)* e *b)*). Da una parte, è affermato che la polizia giudiziaria deve prendere e ricevere la notizia di reato, conformemente all'articolo 330 del codice di procedura penale, come riformulato dalla lettera *e)* dello stesso articolo 3 del disegno di legge. Dall'altra, si afferma che le sezioni di polizia giudiziaria, costituite presso le procure della Repubblica, operano alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, mentre i servizi e

gli altri organi di polizia giudiziaria, cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sono posti esclusivamente sotto la «direzione» dell'autorità giudiziaria.

Queste modifiche chiariscono la portata del principio di «diretta disponibilità» in relazione ai diversi organi di polizia giudiziaria, sulla scia di una consolidata interpretazione dell'articolo 109 della Costituzione, che risale alla sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 9 giugno 1971 (relatore Mortati). Anche dall'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente risulta chiaramente come, pur essendosi voluta rendere obbligatoria la diretta sottoposizione della polizia giudiziaria alla magistratura, non venne mai e da nessuno prospettata l'ipotesi che tale rapporto di disponibilità fosse esteso a tutto quel vasto complesso di soggetti ai quali l'ordinamento attribuisce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ben potendo il legislatore modulare diversamente il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria.

La lettera *c)* dell'articolo 3 modifica l'articolo 291 del codice di procedura penale, prevedendo che, a pena di inammissibilità, la richiesta del pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari deve contenere l'assenso del procuratore della Repubblica, ovvero del magistrato dell'ufficio specificamente delegato, previsto dalle norme in materia di ordinamento giudiziario (articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106).

Con le lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono distinti più nettamente i compiti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, per creare i presupposti di una maggiore «concorrenza» e controllo reciproco. In particolare, la riformulazione dell'articolo 330 del codice di procedura penale riserva alla polizia giudiziaria, in via esclusiva, la ricerca delle notizie di reato e risponde all'esigenza di una più chiara distinzione dei ruoli tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, largamente av-

vertita tra gli studiosi della materia e tra le forze politiche.

Il codice del 1989 attribuisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria il potere di ricercare autonomamente le notizie di reato attraverso ogni strumento di conoscenza e osservazione della realtà. Ciò favorisce le tendenze a procedere soggettivamente e senza il necessario coordinamento con le investigazioni degli organi di polizia giudiziaria, facendo emergere la necessità di una maggiore distinzione dei ruoli che fanno capo ai due soggetti delle indagini preliminari. Il novellato articolo 330 del codice di procedura penale prevede, quindi, che soltanto la polizia giudiziaria può «prendere di propria iniziativa» (vale a dire, ricercare e acquisire direttamente) le notizie di reato, mentre il pubblico ministero può soltanto riceverle, dalla stessa polizia giudiziaria (attraverso le informative e i rapporti) o da altri soggetti, nelle diverse forme previste dalla legge (denuncia di pubblici ufficiali o privati, referto, querela, eccetera).

Questa modifica è in linea con la legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella quale nessun criterio prevedeva l'attribuzione al pubblico ministero della facoltà di prendere di propria iniziativa notizia dei reati. Al contrario, i principi e criteri contenuti nei numeri 31, 35, 37 e 48 dell'articolo 2 della citata legge n. 81 del 1987, delineavano una figura di pubblico ministero sostanzialmente «passiva» rispetto alla acquisizione della *notitia criminis* (qualificata o meno), al punto che è stato segnalato come l'articolo 330 rappresenterebbe una «norma eccentrica» rispetto alle altre disposizioni sul pubblico ministero e, addirittura, che esso potrebbe esser frutto di un eccesso di delega.

Dalla modifica dell'articolo 330 del codice di procedura penale discende la soppressione delle disposizioni che richiamano l'attività di acquisizione autonoma della notizia di reato da parte del pubblico ministero (articolo 3, comma 1, lettera *f*), e comma 2).

La lettera *f*), numero 2), dell'articolo 3 introduce il comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale, in materia di registri penali, allo scopo di ordinare una materia che ha fatto registrare prassi diverse e anche opposte tra i diversi uffici del pubblico ministero. Si afferma espressamente che delle notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine. Il pubblico ministero non potrà far uso dei poteri afferenti alle indagini preliminari, in relazione a notizie che non sono state classificate come notizie di reato e che, di conseguenza, non sono state inserite nei registri ad esse relativi, previsti dai decreti del Ministro della giustizia, ai quali fa rinvio l'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (da ultimo, vedi il decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, recante regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari). Pertanto, per svolgere o delegare una qualsiasi attività di indagine, il pubblico ministero dovrà prima operare una variazione dell'iscrizione.

Infine, in relazione agli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'articolo 335 del codice, la lettera *e*) dell'articolo 10 del disegno di legge prevede la distruzione con provvedimento adottato annualmente dal Procuratore della Repubblica (per le denunce e gli altri documenti anonimi è invece confermata la norma vigente che ne impone la distruzione decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica).

L'articolo 4 contiene norme relative al termine per la difesa, al diritto alla prova e alla acquisizione delle sentenze irrevocabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato.

La lettera *a*) modifica l'articolo 108 del codice di procedura penale, in materia di termini per la difesa. È prevista la facoltà, per il difensore nominato ai sensi dell'articolo 97,

comma 4, nel caso di assenza di quello di fiducia, di richiedere un termine per la difesa.

Nella lettera *b)* sono riformulati i primi due commi dell'articolo 190 del codice di procedura penale, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (articolo 111 della Costituzione). Inoltre, il giudizio sull'ammissibilità della prova è espressamente limitato ai requisiti di «legalità» e «non manifesta irrilevanza». Attualmente, il giudice può escludere non soltanto le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente irrilevanti, ma anche le prove che appaiono manifestamente superflue. Con la modifica in esame, si prevede che il giudice non operi più una valutazione preventiva sulla superfluità della prova - vale a dire, sulla sua «utilità» in concreto - salva la possibilità di escludere anche d'ufficio i mezzi di prova che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, appaiono di volta in volta superflui (articolo 495, comma 4, del codice di procedura penale, immutato). Ciò contempera il diritto alla prova e la terzietà del giudice con la ragionevole durata dei procedimenti.

La lettera *d)* reca la modifica del comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, prevedendo che la parte richiedente deve specificare tanto le circostanze su cui verte la prova orale, quanto le ragioni per le quali la persona citata è in grado di riferirle.

Infine, la lettera *c)* dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, al fine di ridurre l'ambito della deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova, consentendo l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili solo nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e agli altri delitti di più grave allarme sociale (articolo 407, comma 2, lettera *a)*). Ciò è in linea con l'idea originaria del codice del 1989, secondo cui la cognizione del giudice si estende, di norma, a ogni questione da cui dipende la decisione (articolo 2, comma 1).

L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di indagini della polizia giudiziaria, di pubblico ministero, di incidente probatorio e di investigazioni difensive.

È previsto l'ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria, sia nell'ambito delle attività «a iniziativa», sia in quello delle attività delegate dal pubblico ministero. In questo modo, gli organi di polizia giudiziaria potranno svolgere indagini senza trascurare piani investigativi anche diversi da quelli del pubblico ministero e di cui lo stesso organo dell'accusa deve tener conto quando esercita l'azione penale, come espressamente previsto dall'articolo 326, riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del disegno di legge.

In particolare, la lettera *a)* dell'articolo 5 modifica il comma 3 dell'articolo 348, chiarendo che, dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati, informandone il pubblico ministero.

La lettera *b)* modifica l'articolo 354 del codice di procedura penale e attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di sequestrare in via di urgenza il corpo del reato, indipendentemente dal fatto che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini. Si intende, così, assicurare l'esecuzione immediata dell'atto urgente, in presenza delle esigenze probatorie e del *periculum in mora*, rappresentato dal rischio di alterazione, dispersione o modificazione delle cose o tracce o luoghi oggetto di indagine. Resta fermo che, una volta effettuato il sequestro, il relativo verbale va trasmesso senza ritardo e, comunque, non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito, per la convalida.

La lettera *c)* dell'articolo 5 integra, con una norma di carattere acceleratorio, la disciplina della riserva di incidente probatorio formulata dall'indagato o dal suo difensore prima del conferimento dell'incarico per gli

accertamenti tecnici non ripetibili, da parte del pubblico ministero. Nella norma vigente, la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso l'incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta ad indagine di impedire gli accertamenti del pubblico ministero. Viene, pertanto, previsto che alla riserva formulata ai sensi del comma 4 dell'articolo 360 deve seguire, nei dieci giorni successivi, la richiesta di incidente probatorio.

La lettera *d*) dell'articolo 5 amplia gli atti di indagine che il pubblico ministero può delegare alla polizia giudiziaria. In particolare, si consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere l'interrogatorio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale. L'esclusione di tale atto da quelli oggetto di delega alla polizia giudiziaria è risultata, col tempo, irragionevole, anche in considerazione delle massime garanzie che il codice appresta all'interrogatorio di persone in stato di detenzione (articolo 141-*bis*, in materia di documentazione integrale dell'atto con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva).

Inoltre, la stessa lettera *d*) introduce il comma 1-*bis* dell'articolo 370 del codice di procedura penale, che specifica che le direttive e le deleghe d'indagine devono essere impartite dal pubblico ministero al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria e non ai singoli appartenenti. In questo modo, si riconosce ai responsabili dei servizi, sezioni e uffici l'autonomia interna necessaria ad assicurare la maggiore omogeneità ed efficacia all'azione investigativa.

Sempre in tema di delega d'indagini, la lettera *e*) dell'articolo in esame introduce il nuovo articolo 370-*bis* del codice di procedura penale, in materia di indagini tecnico-scientifiche. In base ad esso, il pubblico ministero deve, di norma, delegare l'esecuzione delle indagini e degli accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria, salva la possibilità

di nominare, per gli accertamenti non ripetibili, un consulente tecnico.

Infine, l'articolo 5 completa la disciplina delle investigazioni difensive.

In primo luogo, con la lettera *f*) del comma 1, sono inseriti due nuovi commi dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale. Il comma 11-*bis* prevede che, quando la persona informata citata dal difensore non si presenta per il «colloquio», il giudice, su richiesta motivata dello stesso difensore, ne dispone l'accompagnamento coattivo. Ciò risponde alla tendenziale parificazione tra accusa e difesa e colma la lacuna della novella del dicembre 2000, che si limitava a prevedere le conseguenze del comportamento dell'informato che, comparso dinanzi al difensore, si avvalga della facoltà di tacere. Il comma 11-*ter* chiarisce che i soggetti che svolgono le investigazioni difensive, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o in indagini collegate, possono informarsi reciprocamente e possono comunicare al proprio assistito sia le attività da essi espletate, sia lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.

Infine, il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che le falsità commesse dal difensore (o dal sostituto) nel documentare le dichiarazioni o informazioni raccolte in sede di investigazioni difensive sono punibili, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, solo se di esse venga fatto uso nel procedimento penale. Ciò in quanto l'atto che documenta l'esame condotto dal difensore non può essere considerato pubblico, in quanto la natura fidefaciente di un atto deriva non dalle modalità con le quali esso è formato, bensì dalla qualità di pubblico ufficiale di chi lo redige. Per conferire natura di atto pubblico ai verbali che documentano l'attività difensiva, consistente nell'assunzione di informazioni, occorrerebbe riconoscere al difensore una veste pubblica, circostanza della quale non vi è traccia nella legge 7 dicembre 2000, n. 397, che ha introdotto le investigazioni difensive, e che è esclusa dagli articoli 359 del codice

penale e 334-*bis* del codice di procedura penale (quest'ultimo esonera espressamente il difensore e i collaboratori dall'obbligo di denuncia, proprio del pubblico ufficiale).

Ai fini della punibilità delle condotte in esame, è prevista la condizione che l'atto falso sia effettivamente utilizzato, tramite l'inserimento nel fascicolo del difensore depositato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391-*octies* del codice di procedura penale, condizione che, peraltro, anche la Cassazione ha già ritenuto necessaria, sebbene ai fini della punibilità per il diverso reato *ex* articolo 479 del codice penale. La condotta del difensore che mantiene l'atto infedele nella propria disponibilità non assume, pertanto, rilievo penale. Ciò si spiega con il fatto che l'intervista difensiva non è funzionale all'interesse generale all'accertamento della verità processuale, ma esclusivamente alla difesa dell'assistito, sicché il relativo verbale può non essere acquisito al processo, se giudicato non utile all'espletamento del mandato.

L'articolo 6 reca ulteriori disposizioni in materia di indagini preliminari, avocazione e giudizio abbreviato.

La lettera *a*) contiene due modifiche all'articolo 405 del codice di procedura penale.

Con la prima, è abrogato il comma 1-*bis*, il cui contenuto, opportunamente riformulato, è stato inserito nella disciplina della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 1-*bis* dell'articolo 408, introdotto dalla lettera *d*) dello stesso articolo 6 del disegno di legge). Con la seconda modifica, è specificato che, ai fini della chiusura delle indagini preliminari, il termine decorre dalla data della iscrizione del nome della persona nel registro previsto dall'articolo 335 o da quella, eventualmente anteriore, in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito risultava agli atti del pubblico ministero. Di conseguenza, il giudice può verificare l'iscrizione e, se necessario, retrodatare la data in cui essa doveva essere

effettuata, anche ai fini dell'inutilizzabilità degli atti d'indagine. Si pone rimedio, così, a un meccanismo, più volte evidenziato anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 307 del 2005), che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Con le nuove norme, non potranno più riverberarsi sull'imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabile, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia.

Allo stesso scopo, la lettera *c*) stabilisce termini massimi entro i quali debbono essere concluse le indagini, in caso di trasmissione degli atti per competenza ad altro ufficio o di regressione del procedimento nella fase anteriore all'esercizio dell'azione penale.

La lettera *d*) introduce un nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. La norma stabilisce che il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione quando l'ordinanza cautelare è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e in carenza di un *novum* probatorio, quando cioè non sono stati acquisiti elementi ulteriori a carico dell'indagato, diversi da quelli valutati nella decisione di annullamento. Questa nuova figura di archiviazione costituisce, pertanto, un corollario del principio di non superfluità del processo, previsto dagli articoli 408 del codice di procedura penale e 125 delle citate disposizioni di attuazione di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.

Hanno chiare finalità acceleratorie le modifiche agli articoli 409 e 415-*bis* del codice di procedura penale, contenute rispettivamente nelle lettere *e*) ed *i*) dell'articolo 6.

In particolare, la lettera *e*) prevede che quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione, indicando al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere, debba provvedere diretta-

mente con ordinanza, senza fissare l'udienza e senza avvisi alle parti.

La lettera *i*) esclude la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato che abbia già ricevuto, nel corso del procedimento, l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice ovvero altro atto ad essa equipollente. Viene, così, limitata un'attività che determina un notevole allungamento dei tempi del procedimento, non giustificato da reali esigenze di garanzia dell'imputato. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è, però, mantenuto nei casi in cui la persona sottoposta ad indagine non ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti, al fine di consentirgli lo svolgimento di attività difensive, prima dell'esercizio dell'azione penale.

L'eliminazione, nella maggior parte dei casi, dell'avviso *ex* articolo 415-*bis* giustifica l'allungamento dei termini per la fissazione dell'udienza preliminare (articolo 418 del codice di procedura penale) e per la comunicazione degli avvisi relativi all'udienza preliminare (articolo 419 del codice di procedura penale), che vengono rispettivamente portati a sessanta e a trenta giorni (articolo 6, lettere *m*) ed *n*)). In questo modo, all'imputato e al suo difensore è garantito un adeguato *spatium temporis* per la preparazione della propria difesa e per il rilascio di copia degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio da parte delle cancellerie.

Con le lettere *f*) ed *h*) dell'articolo 6, è modificata la disciplina dell'avocazione delle indagini preliminari.

In primo luogo, si prevede che la procura generale deve sempre disporre l'avocazione delle indagini preliminari, quando sono decorsi centoventi giorni dalla scadenza dei termini, senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale né richiesto l'archiviazione.

La modifica risponde a evidenti finalità acceleratorie e di garanzia, attraverso un meccanismo automatico e certo, basato sulla comunicazione al procuratore generale del-

l'elenco delle notizie di reato per le quali non è stata esercitata l'azione penale, né richiesta l'archiviazione, entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice, già prevista dall'articolo 127 delle citate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Ne risulta un sistema di controlli idoneo a garantire la funzionalità dell'ufficio del pubblico ministero, l'effettività del principio di obbligatorietà dell'azione penale e la tutela degli interessi di natura privatistica che fanno capo all'indagato e alla persona offesa dal reato.

La modifica all'articolo 412 del codice di procedura penale si applicherà ai soli procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Al di fuori delle ipotesi dell'avocazione obbligatoria, si inserisce la modifica all'articolo 413 del codice di procedura penale. È previsto che quando viene richiesta l'avocazione, se il procuratore generale non provvede nel termine di trenta giorni, ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1.

Infine, la lettera *p*) dell'articolo 6 contiene nuove disposizioni relative all'attività integrativa di indagine (articolo 430 del codice di procedura penale). In particolare, è previsto che dopo l'ordinanza del giudice sull'ammissione delle prove (articolo 495 del codice), l'attività integrativa sia limitata a ipotesi eccezionali (fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute ovvero necessità di nuovi accertamenti su fatti nuovi emersi nel corso del processo) e debba, in ogni caso, essere autorizzata dallo stesso giudice del dibattimento.

Il capo II, composto di un solo articolo, contiene disposizioni in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta, nei quali è il pubblico ministero a disporre direttamente la citazione a giudizio dell'imputato (non è prevista l'udienza preliminare).

A queste fattispecie, caratterizzate dalla non particolare gravità e dalla minore complessità degli accertamenti, viene applicato un modello analogo a quello previsto dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo del giudice di pace in materia penale, che restituisce alla polizia giudiziaria un ruolo investigativo pieno, riservando al pubblico ministero l'assunzione di tutti quegli atti del procedimento previsti a garanzia dell'indagato o destinati ad assumere valenza probatoria diretta nel processo, oltre a far salva la possibilità di assumere personalmente, quando lo ritenga necessario, la direzione delle indagini.

La Corte costituzionale, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale del modello scelto per il giudice di pace penale, con ordinanza n. 349 del 19 novembre 2004, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, affermando il principio secondo cui il procedimento penale davanti al giudice di pace è caratterizzato dal «ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria», in coerenza con le «esigenze di massima semplificazione del procedimento», che costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace (v. anche ordinanze n. 231 del 2003; nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004).

L'articolo 7 prevede, al comma 1, lettera b), l'introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo 347-bis, a norma del quale, quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato per cui si procede a citazione diretta (articolo 550 del codice di procedura penale), compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostru-

zione del fatto e per l'individuazione del responsabile e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi. La relazione contiene:

- a) l'indicazione del fatto con l'espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati;
- b) gli elementi di prova acquisiti;
- c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;
- d) il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

Si prevede, peraltro, che quando l'accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con taluno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, la polizia giudiziaria procede, secondo il rito ordinario, ai sensi dell'articolo 347.

La lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 7 inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 335-bis, a norma del quale il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 347-bis, ovvero, anche prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria.

Mutuando la disciplina vigente per il giudice di pace, si prevede poi (nell'articolo 347-ter, anch'esso introdotto dalla lettera b) dell'articolo 7) che nei casi previsti dall'articolo 347-bis la polizia giudiziaria possa richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia

giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

La lettera *c*) introduce nel codice di procedura penale l'articolo 405-*bis*, secondo il quale il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'articolo 347-*bis*, se non richiede l'archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell'articolo 405, comma 1. Se, invece, ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero avvalendosi della polizia giudiziaria, cui impartisce direttive o deleghe per il compimento di specifici atti.

Infine, la lettera *d*), novellando l'articolo 407 dello stesso codice, chiarisce che, nei casi in esame, le indagini del pubblico ministero hanno una durata massima di dodici mesi.

Il capo III del disegno di legge contiene norme in materia di impugnazione e di revisione della sentenza. L'articolo 8 introduce la «dichiarazione di impugnazione», con effetti sulla motivazione della sentenza e in funzione deflattiva. Si prevede che entro tre giorni dalla lettura del dispositivo le parti (pubblico ministero, imputato, difensore e, limitatamente agli effetti civili, parte civile) che intendono proporre impugnazione debbono formulare, a pena di decadenza, una specifica dichiarazione in tal senso, mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo *fax*. In caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione ha la facoltà di proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595 del codice di procedura penale.

Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione, la motivazione della sentenza è limitata all'indicazione sommaria delle fonti di prova, dei fatti cui esse si riferiscono e dei motivi di diritto. È doveroso precisare che la dichiarazione in parola configura una vera e propria «riserva» di impugnazione, senza la quale l'eventuale, e successivo, atto di impugnazione diviene inam-

missibile. Ne discende che i termini di cui all'articolo 585 del codice di rito decorrono, ordinariamente, secondo la scansione temporale prevista con riferimento alla lettura o al deposito della sentenza.

Si prevedono, poi, modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione.

In primo luogo si è inserito un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 610 del codice di procedura penale, che prevede alcune ipotesi di «inammissibilità originaria» del ricorso. Ricorrendo tali ipotesi, sentito il procuratore generale, l'inammissibilità deve essere dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 dell'articolo 610 e, quindi, senza la fissazione di udienza in camera di consiglio con avviso alle parti. La stessa procedura è prevista nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ed esso debba essere dichiarato inammissibile.

I casi di inammissibilità originaria sono quattro: ricorso proposto dopo la scadenza del termine; ricorso assolutamente privo dei motivi di impugnazione; ricorso non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rinuncia al ricorso.

In secondo luogo, è previsto l'obbligo di rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione quando una sezione singola della stessa Corte non intenda conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite avevano già risolto un contrasto tra sezioni singole. Le ragioni di tale modifica risiedono nell'esigenza di garantire l'esercizio effettivo della funzione nomofilattica (uniformità nell'applicazione delle norme) e, in questo modo, una maggiore certezza del diritto. Un analogo regime è stato introdotto per il processo civile dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modificato in tale senso l'articolo 374 del codice di procedura civile.

L'articolo 9 del disegno di legge introduce una nuova ipotesi di revisione della sentenza,

nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia condannato lo Stato italiano per violazione del diritto a un giusto processo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (diritto dell'imputato a essere informato, nel più breve tempo, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, dell'accusa elevata contro di lui; di disporre del tempo e della possibilità di predisporre la difesa; di difendersi personalmente, ovvero tramite un difensore di fiducia o anche di ufficio, a spese dello Stato, se privo di mezzi; di controesame i testimoni di accusa e fare esaminare i propri testimoni a discarico a pari condizioni; da ultimo, di farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza).

Un intervento legislativo in tal senso è stato sollecitato, oltre che dalla Corte di Strasburgo, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 16 aprile 2008.

È, pertanto, introdotta, nell'articolo 630 del codice di procedura penale, una nuova lettera *d*-bis), trattandosi di una ipotesi di revisione che si aggiunge a quelle esistenti e che si realizza tramite un identico meccanismo procedurale.

Il presupposto per azionare il rimedio straordinario è che, al momento della presentazione della domanda, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria. Ciò si giustifica in quanto la gran parte delle violazioni accertate dalla Corte trova rimedio nel pagamento dell'equa soddisfazione, ovvero nella constatazione della violazione, mentre solo nelle situazioni in cui la libertà personale può essere limitata si giustifica la riapertura del processo.

L'applicazione delle norme del titolo IV del libro IX della parte II del codice di rito

e, in particolare, degli articoli 631 e 635, comporta che la richiesta di revisione, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea, sarà soggetta al vaglio di ammissibilità che è proprio della procedura di revisione.

Infine, con la disposizione transitoria di cui all'articolo 33, comma 4, del disegno di legge, è previsto che la domanda di revisione delle sentenze della Corte europea divenute definitive prima della data di entrata in vigore della legge deve essere formulata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

L'articolo 10 del disegno di legge reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo:

a) che, ai fini dei trasferimenti e delle promozioni del personale delle sezioni di polizia giudiziaria e delle promozioni o dell'allontanamento degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria, le diverse forme di autorizzazione del procuratore generale e del procuratore della Repubblica (nulla osta, consenso, parere favorevole) sono sostituite da un parere dell'autorità giudiziaria;

b) l'integrazione, da parte del prefetto, della commissione disciplinare di secondo grado prevista dall'articolo 17 delle citate disposizioni di attuazione, in materia di procedimenti disciplinari contro agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi di inerzia nella procedura di nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza;

c) l'obbligo di distruzione degli atti contenuti in fascicoli diversi da quelli previsti dall'articolo 335 del codice di procedura penale, decorso un anno dal loro inserimento;

d) l'obbligo, per gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di polizia

giudiziaria, che siano nominati consulenti o periti, di corrispondere il 30 per cento del compenso al servizio di appartenenza, quale ristoro per l'utilizzo dell'attrezzatura di servizio;

e) la limitazione della possibilità, per il giudice, di disporre la traduzione, dinanzi a sé, dell'arrestato o il fermato ai soli casi in cui ricorrono motivi eccezionali di necessità ed urgenza;

f) la specificazione che, nell'aula di udienza, le parti devono essere collocate sullo stesso livello, dinanzi all'organo giudicante.

L'articolo 11 esclude la sospensione feriale dei termini processuali, oggi valevole per i soli processi con imputati detenuti in carcere, in tutti i processi nei quali l'imputato è sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale. Si tratta di una norma che corregge una disparità di trattamento ingiustificata, nel segno della doverosa accelerazione del processo ogni qualvolta sussiste un sacrificio della libertà personale (articolo 2 della legge 7 dicembre 1969, n. 742).

L'articolo 12 prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839).

L'articolo 13 reca modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), in cui si inserisce il nuovo articolo 47-bis¹, in materia di lavoro di pubblica utilità. È previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, sia subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività. Il principio che si intende affermare è che il beneficio al condannato deve essere

subordinato a forme di riparazione a favore della collettività.

La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, ma si prevede che in caso di diniego del consenso il beneficio non può essere concesso.

L'articolo 14 prevede due modifiche al regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

È previsto che, all'atto dell'ingresso in un istituto penitenziario, debbano essere rilevate, assieme alle impronte digitali, anche l'impronta fonica ed eventuali altri dati biometrici della persona. È previsto, inoltre, nel quadro di una razionalizzazione delle risorse dell'amministrazione penitenziaria, che il trasferimento del detenuto dal luogo in cui è ristretto, per l'assunzione dell'interrogatorio, sia consentito solo ove assolutamente necessario in relazione all'attività da espletare (articolo 85, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).

Il capo IV reca disposizioni in materia di assunzione a domicilio della testimonianza di cardinali.

Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del disegno di legge sono state elaborate in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data 15 febbraio 2008.

Tale Accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. Il citato articolo 21 prevede che «tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue», tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'articolo 205 del vigente codice di procedura penale

italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e la Segreteria di Stato hanno affidato, nel 1999, ad un'apposita Commissione paritetica l'esame della questione.

La Commissione ha esaminato l'evoluzione dell'ordinamento italiano in ordine all'assunzione della testimonianza in sede processuale, rilevando che:

a) l'articolo 205 del codice di procedura penale ha pretermesso il richiamo ai cardinali, escludendoli dal novero dei soggetti che possono chiedere l'acquisizione della testimonianza nella sede del proprio ufficio. Inoltre, la nuova disposizione ha modificato profondamente la logica dell'articolo 356 del vecchio codice di procedura penale, abolendo sia il riferimento alla ampia categoria dei Grandi ufficiali dello Stato, sia il carattere privilegiato dell'esenzione. La disposizione attuale - dopo aver definito la peculiare posizione del Presidente della Repubblica - ha ricondotto la possibilità della testimonianza a domicilio a quattro soggetti tassativamente indicati (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale) e l'ha fatto collegandola specificamente all'esercizio delle loro funzioni;

b) pur essendosi innovata profondamente la materia nel codice di procedura penale, l'assunzione delle testimonianze nel codice di procedura civile rimane invece disciplinata secondo i precedenti criteri. Infatti, l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, prevede che «la di-

sposizione dell'articolo 255, secondo comma, del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato». In tale modo, sussiste un oggettivo problema di coerenza all'interno dell'ordinamento italiano tra l'assunzione della testimonianza nel processo penale ed in quello civile.

Pertanto, la Commissione paritetica ha unanimemente ritenuto che la prerogativa dell'assunzione a domicilio della testimonianza possa essere riferita a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano.

In questo senso si è convenuto che l'assunzione della testimonianza nella sede da essi indicata possa spettare ai cardinali che svolgano le funzioni di Decano del Sacro Collegio, di Prefetto dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di «Congregazione», di Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e al cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Con la soluzione che si propone resta salva, naturalmente, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale e degli usi internazionali e restano quindi ferme le prerogative di diritto internazionale proprie del cardinale Segretario di Stato.

La Commissione, infine, ha affrontato la questione dell'armonizzazione degli impegni pattizi con le norme codicistiche dal momento che, come si è visto, nel codice di procedura civile è tuttora contemplata l'assunzione della testimonianza a domicilio per l'intera categoria dei cardinali. La Commissione ha quindi ritenuto che, una volta interpretato l'articolo 21 del Trattato del Laterano come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, diventi opportuno e necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civilistiche italiane (citato articolo 105 delle disposi-

zioni per l'attuazione del codice di procedura civile), che sono tuttora applicabili a tutti i membri del Collegio cardinalizio.

La soluzione concordata è fortemente innovativa, poiché con essa la possibilità per tutti i membri del Collegio cardinalizio (ad oggi 199) di essere ascoltati come testimoni nel luogo da loro indicato - prevista fino al 1989 per i processi penali e tuttora in essere per i processi civili - viene limitata ai soli cardinali che sono investiti di particolari funzioni, cioè ai dodici porporati che ricoprono le più importanti cariche nel Governo della Santa Sede, onde garantire loro la regolarità e la continuità delle funzioni esercitate.

Al capo V del disegno di legge sono previste norme in materia di ordinamento giudiziario.

Gli articoli da 17 a 22 mirano a razionalizzare e garantire l'efficienza dei servizi giudiziari, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, viene prevista la codificazione dell'obbligo per il magistrato che dirige un ufficio giudiziario di vigilare sul rispetto, all'interno dell'unità da lui guidata, dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, così da garantire l'uniformità delle procedure di gestione, nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio medesimo.

Lo stesso dirigente viene obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, tramite mezzi informatici, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dal Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anche al fine di monitorare la produttività dei servizi coinvolti. Viene inoltre stabilito, a fini di trasparenza, che i dati trasmessi siano pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

Coerentemente con l'introduzione di tali più penetranti doveri è stata riformulata la

condotta integrante l'illecito disciplinare tipico, riferito all'inadeguata gestione del servizio giudiziario, con l'estensione della previsione disciplinare alla grave e reiterata violazione dei necessari *standard* organizzativi e di implementazione informatica.

Alla luce dei nuovi doveri introdotti si prevede un'apposita formazione per i magistrati, giudicanti e requirenti, che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi, con la previsione della frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Tali corsi vengono previsti come obbligatori per tutti i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi, e viene prevista la formulazione, da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, al termine del corso di formazione, di una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

Coerentemente con tale più pregnante valutazione dei profili di capacità organizzativa dei magistrati aspiranti al conferimento di un incarico direttivo, l'intervento normativo proposto modifica la legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo, nel rispetto delle previsioni costituzionali, che il concerto del Ministro della giustizia sul conferimento degli incarichi direttivi sia specificamente motivato con esclusivo riguardo alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi e che lo stesso sia esteso anche alle delibere concernenti la conferma delle funzioni di direzione degli uffici giudiziari, colmando un'attuale lacuna del sistema normativo.

Il disegno di legge prevede, altresì, alcune modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133,

in materia di sedi disagiate. L'intervento, che si rende necessario per la sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali, intende rendere più efficiente il procedimento di copertura delle sedi disagiate, consentendo, ove difettino aspiranti al trasferimento presso le medesime, il trasferimento d'ufficio, oltre che dei magistrati cosiddetti ultradecennali, anche di tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni. L'individuazione della fascia di anzianità dei quattro anni successivi al conseguimento della prima valutazione di professionalità si rende necessaria per consentire, da un lato, di destinare magistrati anche agli uffici di procura, vigendo il divieto di trasferirvi magistrati più giovani, e dall'altro, di delimitare nel tempo il periodo massimo in cui i magistrati sono soggetti ad essere trasferiti d'ufficio (eccezione fatta per i cosiddetti ultradecennali). In secondo luogo, la modifica normativa prevede che i magistrati in questione possano essere trasferiti presso tutte le sedi disagiate che non siano state coperte su disponibilità degli interessati, eliminando ogni riferimento alle sedi a copertura immediata.

Il disegno di legge prevede anche l'introduzione di una deroga espressa - in caso di trasferimento d'ufficio di magistrati non ultradecennali presso sedi disagiate non coperte - al divieto del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura, ove possibile, di individuare i magistrati da sottoporre al trasferimento d'ufficio tra quelli in servizio presso i distretti della medesima regione, limitando al minimo i disagi necessariamente connessi allo spostamento della sede di servizio; viene confermato, viceversa, il divieto del trasferi-

mento infradistrettuale previsto dalle medesime norme, nonché il più generale principio, stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 133 del 1998, in base al quale il trasferimento d'ufficio dovrà comunque avvenire verso una sede distante oltre cento chilometri dalla sede in cui il magistrato presta il proprio servizio.

Vengono, da ultimo, introdotte alcune modifiche volte a rendere più agevole l'individuazione dei magistrati da assoggettare al trasferimento d'ufficio anche per le regioni tradizionalmente a maggiore densità di sedi disagiate, in relazione alle quali il bacino di magistrati dal quale è consentito attingere risulta più ridotto in virtù dell'espresso divieto di trasferire magistrati che risultino già in servizio presso altre sedi disagiate; è stata, pertanto, introdotta la possibilità di ricorrere, in tali casi, anche a magistrati in servizio presso le regioni limitrofe. Sono state, infine, apportate alcune ulteriori modifiche ai successivi commi dello stesso articolo 1, necessarie per adattare il testo alle innovazioni sopra descritte e per rendere tassativamente individuabile l'ufficio giudiziario da cui attingere per i trasferimenti.

Al capo VI del disegno di legge sono previste norme in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

In particolare, con le modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta «legge Pinto»), si è inteso, in primo luogo, subordinare il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo alla presentazione, da parte del preteso danneggiato, di un'istanza di sollecitazione nei giudizi civili, penali e amministrativi che si protraggono oltre il termine ragionevole, di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così da rendere il rimedio non solo risarcitorio ma anche acceleratorio e, quindi, virtuoso. Presentata l'istanza di sollecitazione, i processi godranno di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio

interessato, e la sentenza conclusiva potrà essere motivata sinteticamente in fatto e in diritto.

Si consideri che in Europa quasi nessuno Stato (a parte la Polonia) ha introdotto un meccanismo come quello oggi vigente nel nostro Paese e che la mancanza di un profilo acceleratorio, nella disciplina sulla materia, ha finito per rendere il rimedio fine a sé stesso, molto oneroso e spesso speculativo.

Anche la nuova previsione legale dei periodi da considerarsi eccedenti rispetto alla durata ragionevole del processo, per ogni grado, si colloca nell'ottica di una maggiore certezza dei presupposti del ricorso, peraltro nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Coerentemente con questa impostazione, che valorizza la speditezza ma anche la lealtà processuale, sono esclusi, ai fini del computo del termine ragionevole, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

Per favorire l'accesso al rimedio e semplificare il rito, il primo grado sarà costituito da un giudizio non contenzioso, che il soggetto che ha subito la lentezza del processo potrà introdurre personalmente e senza spese, basandosi su un modello predefinito, dinanzi alla presidenza della corte di appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Per ragioni pratiche, il presidente potrà delegare altro magistrato del distretto a trattare il ricorso, con l'ausilio del personale amministrativo.

È stabilito poi che, ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, vengano fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi, per evitare liquidazioni disomogenee

sul territorio nazionale o, comunque, non proporzionate rispetto al danno cagionato.

Un'altra esigenza è stata tenuta presente nella nuova normativa: quella di prevenire ulteriori ricorsi per la lunghezza eccessiva della procedura di equa riparazione, sicché l'intero procedimento (che si compone di un giudizio di impugnazione dinanzi al collegio di appello e del ricorso di legittimità) è stato sottoposto a rigorosi termini di svolgimento nelle varie fasi. Previsioni disincentivanti in materia di spese mirano a prevenire i gravami pretestuosi: in particolare, va segnalata la possibilità di compensare le spese con la somma dovuta a titolo di equo indennizzo, a determinate condizioni.

La prospettiva è di limitare, in tale modo, il contenzioso al primo grado, prospettiva resa concreta anche dalla già ricordata predeterminazione dei periodi eccedenti la durata ragionevole del processo (tre anni il primo grado, due il secondo, uno quello di legittimità) e dalla fissazione annuale degli importi liquidabili.

Il complesso delle nuove norme, in ultima analisi, dovrebbe non solo razionalizzare e limitare il contenzioso interno prodotto dalle lungaggini dei processi civili, penali ed amministrativi e favorirne indirettamente la definizione, ma anche prevenire e ridimensionare il contenzioso presso la Corte di Strasburgo, con conseguenti duplici benefici in termini erariali.

Il capo VII contiene cinque deleghe legislative al Governo.

L'articolo 24 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza.

In primo luogo, si intende rendere possibile l'utilizzo in via principale delle moderne tecnologie per la comunicazione tra i soggetti del procedimento, congiuntamente all'introduzione di appositi meccanismi di sicurezza all'interno del sistema che impediscano l'utilizzo fraudolento delle medesime.

In particolare l'intervento di riordino dovrà essere attuato:

a) prevedendo che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero siano effettuate direttamente in forma telematica all'indirizzo elettronico di posta certificata, mediante la trasmissione dell'atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale;

b) prevedendo che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private siano trasmessi, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) prevedendo la notificazione in forma telematica come forma primaria di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall'imputato, ed i testimoni;

d) prevedendo che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;

e) prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell'indagato e delle altre parti private possono essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell'avvocato patrocinatore.

La delega prevede, inoltre, una serie di modifiche della disciplina codicistica in materia di comunicazioni e notificazioni volta ad eliminare le ricorrenti stasi procedurali che possono essere risolte senza limitare in alcun modo le garanzie per il corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato.

La terza parte della delega in parola prevede, infine, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento

a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi. Le moderne tecnologie consentono infatti di ricorrere a tale modalità di partecipazione per non interrompere il dibattimento in ogni occasione in cui uno dei summenzionati soggetti risulti impedito. Il principio di delega prevede, però, che detta possibilità debba essere subordinata al consenso delle parti.

L'articolo 25 prevede una delega al Governo in materia di misure cautelari.

L'intervento si fonda sulla necessità di approntare le maggiori garanzie possibili per l'indagato destinatario di una misura cautelare, personale o reale. Si è, pertanto, ritenuto che la decisione in ordine alla applicazione o meno delle misure in questione debba essere riservata ad un giudice collegiale, individuato nel tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il giudice presso cui procede l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura. La stessa disciplina è stata estesa alle misure cautelari applicate nei confronti degli enti, a norma dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le ulteriori disposizioni di delega completano il regime sopra delineato.

In particolare, si prevede che sulle richieste di riesame e di appello sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura, per evitare incompatibilità che renderebbero difficoltosa la celebrazione dei dibattimenti.

Come ulteriore criterio di delega si prevede che non venga variata la competenza attualmente prevista per la convalida dei provvedimenti di arresto e fermo, anche nei casi in cui l'indagato venga presentato direttamente a giudizio per la celebrazione del

rito direttissimo, ma che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari o del giudice monocratico emessi in materia debbano essere convalidati dal tribunale distrettuale ordinariamente competente per l'emissione delle misure.

Da ultimo si prevede che all'udienza dinanzi al tribunale distrettuale ovvero dinanzi alla corte di appello possa sempre partecipare un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'emissione o la modifica della misura, per evitare che il pubblico ministero di udienza sia sempre e necessariamente, anche nei casi relativi alle indagini più complesse, all'oscuro delle attività di indagine in questione.

L'articolo 26 delega il Governo ad emanare una nuova disciplina in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato.

Già nella XV legislatura, il Governo aveva presentato, con disegno di legge atto Camera n. 2664, alcune norme per modificare il processo *in absentia*, nel condivisibile intento di contemperare le regole sul giusto processo, contenute nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con i principi costituzionali di non dispersione della prova e di ragionevole durata del processo.

In particolare, al paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 6, della Convenzione di Roma, è sancito il diritto dell'imputato di difendersi personalmente ovvero tramite difensore di fiducia, eventualmente usufruendo, gratuitamente, della difesa tecnica d'ufficio.

Nel corso degli ultimi anni, il nostro Paese ha riportato diverse condanne a Strasburgo per violazione di tale diritto (tra le altre, le sentenze rese nei processi Colozza c/Italia, 1985, Sejdivic c/Italia, 2004, Somogji c/Italia, 2005).

Come ogni Stato parte, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, l'Italia ha l'obbligo di conformarsi alle pronunce della Corte europea e quindi di introdurre, a li-

vello legislativo, le norme che diano piena attuazione al diritto dell'imputato di partecipare personalmente al giudizio e di potersi difendere e, in caso di processo celebrato in sua incolpevole assenza, di ottenerne la riapertura, ovvero la rinnovazione. Proprio in ossequio a tale esigenza, con il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, è stato modificato l'istituto della rimessione in termini, disciplinato dall'articolo 175 del codice di procedura penale, per il caso di processo contumaciale svoltosi senza che l'imputato ne abbia avuto conoscenza.

Non tutte le problematiche derivanti dal processo in contumacia possono, però, dirsi ad oggi risolte.

In particolare, a parte la mancanza di una disciplina transitoria nella novella del 2005, appaiono ancora censurabili, rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo, il sistema di presunzione legale di conoscenza del processo, discendente dal sistema di notifiche vigente, e l'applicazione rigorosa del cosiddetto principio di unicità della giurisdizione, che impedisce al contumace di essere rimesso in termini per proporre l'impugnazione di una condanna subita *in absentia*, qualora il suo difensore abbia, comunque, percorso i vari gradi di giudizio.

Altra questione è quella se la restituzione in termini per proporre impugnazione, specie se riferita al giudizio in cassazione - ma anche a quello di appello, attesa la mera eventualità della riapertura dell'istruttoria - possa integrare quel nuovo giudizio che, secondo i giudici di Strasburgo, ogni Stato parte deve assicurare al condannato contumace, rimasto inconsapevolmente e involontariamente assente dal processo.

Nel nostro sistema, come in quasi tutti quelli continentali, l'imputato non è obbligato a presenziare al processo: da qui la possibilità del cosiddetto «processo contumaciale», che, in sé, non confligge con il giusto processo, a condizione che le norme ad esso

relative garantiscano che la mancata partecipazione al giudizio risponda ad un'effettiva e consapevole scelta dell'interessato e che, in caso contrario, a questi sia offerta la possibilità di un nuovo processo.

In altre parole, la contumacia è istituito ammissibile negli ordinamenti europei, a determinate condizioni, pur se la previsione della sospensione del processo a carico dell'irreperibile, adottata dai Paesi di *common law*, è quella giudicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo maggiormente in linea con i principi convenzionali in materia. La Corte ha più volte affermato che, affinché possa ritenersi rispettata la regola del giusto processo, in caso di *absentia*, i sistemi legislativi devono prevedere o un rimedio «preventivo», consistente nella sospensione del procedimento in caso di assenza incolpevole, ovvero un rimedio «riparatorio», simile a quello introdotto con la riforma dell'articolo 175 del codice di rito.

Su queste premesse, l'intervento legislativo in esame combina rimedi preventivi e restitutori, secondo la natura dei reati per i quali si procede.

Tendenzialmente, i processi penali non potranno celebrarsi senza l'effettiva garanzia che l'imputato abbia avuto conoscenza perlomeno dell'inizio degli stessi: per contro, saranno ancora possibili le indagini preliminari e l'udienza preliminare nei confronti di indagati irreperibili, ovvero nei cui confronti le notifiche vengano effettuate presso il difensore, a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169 del codice di procedura penale, che disciplinano ipotesi di conoscenza «legale» o «formale».

D'altro canto, è stata tenuta presente la necessità di assicurare la celebrazione del cosiddetto *simultaneus processus* in tutti quei casi in cui, vuoi per la natura necessariamente plurisoggettiva del reato, vuoi per la presenza di numerosi imputati, la sospensione solo per alcuni di essi potrebbe generare la ripetizione del processo più e più volte.

Si è pertanto previsto che:

1) nei soli reati a citazione diretta, ove l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, il giudice provvede a notificare a mani proprie la citazione a giudizio e, in caso di esito infruttuoso della notifica, sospenda il processo; si prevedono tuttavia delle ipotesi di presunzione *juris tantum* di conoscenza degli atti (quali arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare);

2) in caso di sospensione del processo, il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione sono inseriti nella banca dati delle Forze di polizia, che procede al rintraccio dell'imputato e alla notifica degli atti anzidetti, dandone comunicazione al giudice precedente;

3) nel caso di cui al numero 2), come nel caso di presentazione spontanea, l'ordinanza di sospensione venga revocata e il processo riprenda il suo corso;

4) se in appello l'imputato fornisce prova di non avere avuto incolpevolmente conoscenza del procedimento, possa chiedere la rinnovazione dell'istruttoria (si prevede altresì, quale facoltà esercitabile in sede di delega, anche quella di prevedere la remissione in termini per proporre riti alternativi);

5) analoga disciplina sia prevista per i reati di competenza del giudice di pace.

Gli articoli da 27 a 30 conferiscono delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile, del processo penale e dell'amministrazione della giustizia (riprendendo parzialmente anche norme già contenute in proposte di legge presentate nel corso della presente e delle passate legislature, quali l'atto Camera n. 1234 della presente legislatura).

La digitalizzazione costituisce, infatti, un necessario coordinamento e corollario delle deleghe inserite all'interno del disegno di legge di riforma del processo civile in materia di notificazioni e comunicazioni telematiche tra uffici giudiziari, difensori e altre parti del procedimento penale; nel solco segnato

dalle predette norme, infatti, il presente disegno di legge intende in primo luogo ricondurre la normativa già precedentemente dettata in materia di processo civile telematico nell'alveo degli strumenti ordinari per la comunicazione con la pubblica amministrazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68), estendendo l'utilizzo del mezzo informatico sia per la formazione degli atti processuali sia per le comunicazioni alle parti, ed in secondo luogo sviluppare la piena funzionalità degli uffici giudiziari anche attraverso un forte impulso all'utilizzo dei moderni strumenti informatici per la gestione dei processi penali e civili.

Più in dettaglio, il disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione nel processo civile alle disposizioni già contenute nel codice dell'amministrazione digitale e concernenti l'utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti del procedimento e, soprattutto, a sostituire l'attuale fascicolo cartaceo con quello digitale; quest'ultimo, poi, dovrà essere conservato in un archivio centralizzato e consultabile in remoto dai soggetti appositamente autorizzati.

La delega prevede anche la possibilità di affidare la gestione del predetto sistema di archiviazione ad un soggetto esterno, cui attribuire la qualità di incaricato di pubblico servizio, e richiede il rispetto dei criteri di sicurezza già individuati dal codice dell'amministrazione digitale.

Con riferimento al processo penale, la delega contenuta nel presente disegno di legge ricalca le linee già viste in materia di processo civile, adattando i principi di delega alle esigenze di riservatezza peculiari del processo penale. L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale. In particolare, tale norma mira alla co-

stituzione di un unico patrimonio informativo integrato, tale da trasformare i sistemi informatici, da strumenti di semplice supporto alle attività svolte nell'ufficio, a strumenti di gestione dei processi lavorativi e di archiviazione formale degli atti.

In questa direzione la realizzazione di soluzioni di gestione documentale e di interoperabilità con altri sistemi e l'introduzione di sistemi di firma digitale e di trasmissione elettronica dei documenti sono elementi essenziali ai fini dell'accelerazione del processo penale, ma anche del più preciso monitoraggio dei suoi atti costitutivi e della sua dinamica (si pensi ad esempio, al controllo costante dei termini della custodia cautelare, che può impedire scarcerazioni per decorrenza dei termini dovute a mera negligenza o a scarso controllo dei tempi del processo).

In tale prospettiva, i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare riguarderanno l'attuazione dell'obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari. Inoltre, i decreti legislativi in questione riguarderanno l'istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare; il fascicolo dibattimentale informatico, nonché l'archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali; il sistema delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure; il sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza. Tale sistema informativo deve essere collegato al sistema della cognizione penale, al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, per consentire il controllo, l'anno-

tazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna. I decreti legislativi in esame dovranno poi prevedere l'istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione.

Particolare attenzione è stata data, in sede di predisposizione delle deleghe, alla sicurezza dell'accesso alle banche dati previste dal disegno di legge, la quale è stata rafforzata per tutto ciò che concerne i dati relativi alle indagini preliminari; in relazione a questi ultimi, infatti, si prevede l'introduzione di sportelli polifunzionali presso ogni singolo ufficio giudiziario dai quali i difensori abilitati potranno avere accesso agli atti contenuti nei fascicoli relativi ai propri clienti. Per tutto ciò che riguarda il dibattito, invece, sarà consentito anche un accesso remoto senza necessità di recarsi presso il predetto sportello polifunzionale.

Nell'ottica di modernizzazione dell'attività giudiziaria, conseguibile con la piena attuazione del processo telematico, che consentirà di liberare risorse oggi destinate alla gestione, prevalentemente cartacea, degli atti del processo, per destinarle ad attività maggiormente qualificate, l'articolo 29 prevede, inoltre, che le forme del processo telematico disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, divengano obbligatorie dal 30 giugno 2010. Inoltre, il Ministro della giustizia, verificato in concreto che ciascun ufficio giudiziario sia dotato delle attrezzature necessarie per il processo civile telematico, potrà disporre, previa consultazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, l'anticipazione di tale termine nei singoli tribunali e corti di appello.

Secondo il medesimo articolo, poi, il Ministro della giustizia, dovrà adottare anche un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e di trasmissione dei

dati all'archivio centralizzato dei dati statistici. Il medesimo articolo dispone, infine, che il Ministro della giustizia istituisca un sistema centralizzato per la verifica dell'identità dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione, nel rispetto delle norme già introdotte dal codice dell'amministrazione digitale.

Al fine di perseguire le finalità di ottimizzazione e di modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, all'articolo 30, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tale modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari. È esplicitamente statuito che l'introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 31 reca delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.

Il provvedimento prevede che:

a) vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace;

b) i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio superiore della

magistratura, su proposta dal consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto, in esito a regolari elezioni indette in sede distrettuale;

c) i vice procuratori onorari dovranno possedere i requisiti di onorabilità dei magistrati togati; agli stessi si applicheranno le medesime cause di incompatibilità (anche professionali) e astensione previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari e saranno soggetti ai medesimi illeciti disciplinari; per gli stessi è previsto un percorso di verifica della professionalità da parte del consiglio giudiziario, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto;

d) la carica ha una durata di cinque anni ed il candidato può essere rieletto una sola volta.

L'articolo 32 reca le disposizioni comuni alle varie deleghe, precisando il percorso parlamentare che dovranno seguire gli schemi di decreti legislativi e il termine per l'esercizio della delega (diciotto mesi).

Infine, il capo VIII reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 33 reca le disposizioni transitorie, prevedendo che:

a) le disposizioni concernenti la competenza della corte di assise abbiano efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010;

b) le disposizioni concernenti l'obbligo di avocazione da parte della procura generale presso la corte di appello si applichino ai soli procedimenti per iscritti nel registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge;

c) le disposizioni di cui all'articolo 7, relative all'attività autonoma di investiga-

zione della polizia giudiziaria nei reati a citazione diretta si applichino ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della legge;

d) per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima della data di entrata in vigore della legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del codice di procedura penale sia presentata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

e) decorso il termine di cui alla lettera d), la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo venga in ogni caso messa in esecuzione;

f) le disposizioni di cui all'articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che prevede a pena di inammissibilità l'assenso scritto del procuratore della Repubblica sulle richieste di misura cautelare, non si applichino alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge;

g) in sede di prima applicazione, l'istanza di cui all'articolo 2, comma 3-*quies*, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), sia depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 34 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, mentre l'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: *SU INIZIATIVA GOVERNATIVA*

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PENALE, ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ED EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO PENALE, PER L'ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE, PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO, PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' PER LA ELEZIONE DEI VICE PROCURATORI ONORARI PRESSO IL GIUDICE DI PACE".

B) Amministrazione proponente *Ministero della giustizia*
Amministrazione competente *Ministero della giustizia*

C) TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema Disegno di Legge

E) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Articolo 9
2. Articolo 12
3. Articolo 14
4. Articolo 19
5. Articolo 23
6. Articolo 24
7. Articolo 27
8. Articolo 28
9. Articolo 29
10. Articolo 30
11. Articolo 31

PER LA COPERTURA

1. Articolo 34

F) Il provvedimento non comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI****Articolo 9**

(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)

Gli eventuali oneri connessi alla riapertura del processo in caso di condanna dello Stato italiano per violazione delle disposizioni in materia di giusto processo possono essere fronteggiati con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12

(Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n.839)

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sentenze della C.E.D.U. che condannano lo Stato italiano per violazione delle norme sul giusto processo può essere effettuata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 14

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

I nuovi adempimenti in materia di rilevazione dell'impronta fonica o di altri dati biometrici della persona all'ingresso nell'istituto penitenziario possono essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'adeguamento tecnologico ed informatico in atto presso gli Uffici matricola degli istituti penitenziari consentirà di supportare la rilevazione di ulteriori dati biometrici della persona con la sola applicazione di specifiche periferiche. Dall'analisi delle notizie fornite dall'*Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del D.A.P.* si rileva che gli oneri sostenuti per l'adeguamento tecnologico delle procedure di rilevazione delle impronte digitali dei detenuti (n. 459 dispositivi SPAID) sono stati fronteggiati con le risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Analogamente, l'integrazione degli attuali

sistemi con nuove periferiche idonee a rilevare altri dati biometrici (impronta fonica o altro) può essere quindi sostenuta senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ipotizzando un costo unitario per ciascuna periferica di circa 1.200,00 euro ed un costo complessivo pari ad **euro 550.800,00** (euro 1.200 X n. 459 unità).

Articolo 19

(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)

I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirino al conferimento di incarichi direttivi di primo e di secondo grado verranno organizzati nell'ambito dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura istituita dal D.lgs 30 gennaio 2006, n.26, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 23

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89)

La previsione di una fase pre-contenziosa per i ricorsi della Legge Pinto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. L'esperimento della fase pre-contenziosa potrebbe anzi portare ad un alleggerimento delle attività processuali delle Corti di appello.

Articolo 24

(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)

Le disposizioni contenute nel presente articolo tendono al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni tra gli uffici giudiziari e le parti del processo penale con la previsione di utilizzare per tali finalità procedure telematiche anche attraverso l'adozione della posta elettronica certificata.

Dal punto di vista finanziario occorre evidenziare che parte degli uffici giudiziari già dispongono delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione, mentre per la rimanente parte è possibile stimare oneri

connessi agli adeguamenti strutturali della rete e alla diffusione della posta elettronica certificata pari complessivamente a 16,5 milioni di euro (14,5 milioni per l'anno 2009 e 2 milioni per l'anno 2010). Tali investimenti risultano tuttavia già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio sui capitoli 1501 e 7203 (euro 10 milioni per la posta certificata) e nell'ambito dello stanziamento del progetto per la *Realizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia*, per la cui quantificazione si rimanda agli articoli 27 e 28 della relazione tecnica.

Il venir meno degli oneri connessi alle spese di notificazione (oneri per le trasferte degli ufficiali giudiziari e spese postali) consente di conseguire importanti risparmi di spesa a valere sulle spese di giustizia.

Dai dati in possesso di questa amministrazione risulta che nell'ultimo anno di riferimento (2008) gli oneri a carico dello Stato per la notificazione in materia penale ammontano a complessivi 27 milioni di euro.

La prevista obbligatorietà di notificazione per via telematica agli avvocati determinerà un risparmio di spesa stimato prudenzialmente nell'ordine del 30%.

Il presente articolo introduce altresì nuove disposizioni in materia di processo penale, con la possibilità per testimoni, consulenti e periti che si trovino in località notevolmente distanti da quelle ove si celebra il processo o per altri gravi motivi, di partecipare al dibattimento penale a distanza.

Al riguardo si evidenzia che tutti i tribunali già dispongono di sale appositamente allestite per lo svolgimento delle videoconferenze e che i costi telefonici per ciascun collegamento, pari a circa 70 euro a chiamata, sono ampiamente compensativi degli oneri a carico del bilancio di questa amministrazione relativi al rimborso delle spese di viaggio per testimoni, consulenti e periti, con la possibilità anzi di conseguire importanti risparmi di spesa seppur non quantificabili.

Articolo 27

(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile)

Articolo 28

(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)

Articolo 29

(Regolamento in materia di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia)

Le disposizioni contenute negli articoli in esame sono tese a dare attuazione, nel processo civile e penale, alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione del fascicolo informatico, dell'archivio centralizzato di documenti e provvedimenti e della consultazione ed accesso da remoto degli archivi. Il provvedimento reca anche disposizioni tese a disciplinare le modalità di comunicazione tra l'ufficio del pubblico ministero, l'ufficio del GIP e la polizia giudiziaria.

Il programma per l'innovazione digitale della giustizia, contempla i seguenti progetti, peraltro già previsti nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il Ministro per la giustizia sottoscritto in data 26 novembre 2008:

1. Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica

costo complessivo 43 milioni di euro (10 milioni anno 2009, 18 milioni anno 2010 e 15 milioni anno 2011):

Quantificazione degli effetti finanziari:

- *estensione rete forze di polizia 25 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro per l'adeguamento degli apparati di rete, 8 milioni di euro per la posa delle reti, 3 milioni di euro per il potenziamento dei sistemi di controllo, 3 milioni di euro per i sistemi di sicurezza, 4 milioni di euro per project management e formazione utenti, 2 milioni di euro per la posta certificata);*
- *postazioni di lavoro forze di polizia 8,3 milioni di euro (di cui 6 milioni di euro per pc, stampanti e scanner, 1 milione di euro per sw base e ambiente, 1,3 milioni di euro per installazione e configurazione);*
- *server procure, sistema documentale e formazione 9,7 (di cui 3 milioni di euro per acquisizione server, 1,5 milioni di euro per sw base e ambiente, 3 milioni di euro per sw documentale, 1,5 milioni di euro per sistemi di cifratura e sicurezza, 0,7 milioni di euro per la formazione).*

Anno 2009 = € 10.000.000,00 (spese di investimento)

Anno 2010 = € 18.000.000,00 (spese di investimento)

Anno 2011 = € 15.000.000,00 (spese di investimento)

2. Realizzazione dell'archiviazione centralizzata dei dati dei procedimenti e dei provvedimenti giudiziari.

costo stimato 2 milioni di euro per investimenti e 2 milioni di euro a regime per la gestione;

Quantificazione degli effetti finanziari

- realizzazione software 1 milione di euro (di cui 0,5 milioni di euro per il sw di base e 0,5 milioni di euro per lo sviluppo);
- hardware centrale e portale 1 milione di euro (di cui 0,5 milioni di euro per il server e 0,5 milioni di euro per il sw);
- gestione del sistema 2 milioni di euro all'anno.

Anno 2010 = € 2.000.000,00 (spese di investimento)

Anno 2011 e successivi = € 2.000.000,00 (spese di gestione)

3. Realizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia

costo stimato 23 milioni di euro per investimenti (4 milioni 2009, 8 milioni 2010 e 11 milioni 2011) e 10 milioni di euro a regime per la gestione;

Quantificazione degli effetti finanziari

- realizzazione Sale server (Soluzione 1 "dibattimento" euro 14 milioni di euro di cui 6 milioni di euro per hw, 4 milioni di euro per sw base e ambiente e 5 milioni di euro per interventi strutturali e di sicurezza - polo elaborativi centrale e polo sicurezza), (Soluzione 2 "indagini" 6 milioni di euro per hw e sw in 165 sedi), (Soluzione 3 "altri servizi" 3 milioni di euro di cui 2 milioni di euro per server e 1 milione di euro per sw abase e ambiente).
- gestione del sistema 10 milioni di euro all'anno.

Anno 2009 = € 4.000.000,00 (spese di investimento)

Anno 2010 = € 8.000.000,00 (spese di investimento)

Anno 2011 = € 11.000.000,00 (spese di investimento)

Anno 2012 e successivi = € 10.000.000,00 (spese di gestione)

4. Rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati

costo stimato 5 milioni di euro per investimenti (2,5 milioni 2010 e 2,5 milioni 2011);

Quantificazione degli effetti finanziari

- realizzazione progetto "Rilascio copie atti" hw e sw 5 milioni di euro.

Anno 2010 = € 2.500.000,00 (spese di investimento)

Anno 2011 = € 2.500.000,00 (spese di investimento)

5. Realizzazione del fascicolo e documento informatico presso gli uffici giudiziari

costo stimato 2,5 milioni di euro per l'acquisizione di attrezzature informatiche necessarie alla digitalizzazione dei documenti cartacei (pc, scanner, server) e 500.000 euro a regime per la gestione

Quantificazione degli effetti finanziari

Numero degli uffici giudiziari interessati	200
Costo unitario di personal computer	€ 1.000,00
Costo unitario scanner	€ 2.500,00
Costo unitario server	€ 8.000,00

Costo complessivo per ciascun ufficio € 11.500,00

Costo annuo di manutenzione e funzionamento € 2.500,00

Metodologia di calcolo

$€ 11.500,00 \times 200 \text{ uffici} = € 2.500.000,00$ (spese di investimento)

Anno 2009 € 1.500.000,00 (spese di investimento)

Anno 2010 € 500.000,00 (spese di investimento)

Anno 2011 € 500.000,00 (spese di investimento)

Anno 2012 e successivi

€ 2.500,00 X 200 uffici = € 500.000,00 (spese di funzionamento)

Complessivamente, i progetti sopra indicati comportano oneri pari a 75,5 milioni di euro per gli investimenti (15,5 milioni per l'anno 2009, 31 milioni per l'anno 2010 e 29 milioni per l'anno 2011), nonché 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 12,5 milioni di euro con decorrenza 2012 per la gestione dei relativi sistemi.

Articolo 30

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

L'articolo in esame introduce nuove modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e del pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari connesse alle attività di esecuzione e notificazione, con il ricorso a sistemi di pagamento con moneta elettronica quali carte di debito, di credito, prepagate o altro. Analoghe modalità di pagamento sono previste anche relativamente a diritti, spese processuali, sanzioni pecuniarie e gratuito patrocinio nell'ambito del processo penale.

Gli oneri connessi all'allestimento ed al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico - informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari non si prevede che siano a carico dell'amministrazione giudiziaria, bensì dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico. La disposizione in esame determina un minor costo per l'amministrazione, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati, costi quantificati in 8.884.000 euro a fronte di una riscossione complessiva di circa 397 milioni di euro. In particolare per ciò che concerne il pagamento del contributo unificato (257 milioni di euro) e dei diritti di copia (16 milioni di euro) il servizio di riscossione è affidato allo Lottomatica s.p.a. che percepisce un aggio sui pagamenti pari al 2,8% del riscosso (pari a 7,64 milioni di euro) mentre per il recupero delle spese processuali e la riscossione di sanzioni pecuniarie e altro (124 milioni di euro complessivi) il pagamento avviene tramite il ricorso al Modello F 23 degli istituti bancari o postali che percepiscono un aggio mediamente pari all'1% del riscosso pari a 1,24 milioni di euro).

I maggiori introiti previsti dalla norma in esame sono determinati assumendo quali termini di riferimento il costo attuale, determinato in euro 8.884.000 e i costi derivanti dalle nuove modalità di pagamento telematico connessi soprattutto alla commissione dovuta agli istituti di credito stimata nell'1 % degli importi riscossi e quantificata quindi in 3.970.000 euro; i maggiori introiti sono quindi pari a $8.884.000 - 3.970.000 = 4.914.000$ euro

Articolo 31

(Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)

Le disposizioni contenute nel presente articolo prevedono, nell'ambito dei posti coperti alla data di entrata in vigore della legge in esame, l'istituzione di un ruolo di vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace e la nomina degli stessi vice procuratori attraverso procedure elettive.

Le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare si evidenzia che:

- il ruolo e la pianta organica dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace vengono ricompresi nell'ambito dei posti complessivi coperti;
- non si prevedono specifici compensi o indennità per i componenti dell'ufficio elettorale presso la Corte di Appello;
- i compensi spettanti ai vice procuratori onorari presso il giudice di pace sono determinati in misura pari a quella prevista dalla normativa vigente;
- gli oneri connessi allo svolgimento delle procedure elettive, quantificati in circa **1.000 euro all'anno** per le spese connesse alla stampa delle schede elettorali, possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo..... Comma.....	Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011			A regime	Anno terminale
	Corrente		c/cap.	Corrente		c/cap.	Corrente		c/cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
Articoli 27, 28 e 29			15.500.000			31.000.000			29.000.000		12.000.000
Tabella effetti finanz. Negativi			15.500.000			31.000.000			29.000.000		12.000.000
Tabella effetti finanz. Positivi											
Totale generale effetti finanz. Negativi			15.500.000			31.000.000			29.000.000		12.000.000
Totale generale effetti finanz. Positivi											
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni											
Articolo..... Comma.....											
Tabella effetti finanz. Negativi											
Tabella effetti finanz. Positivi											
Totale generale effetti finanz. Negativi											
Totale generale effetti finanz. Positivi											

* In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo

ALLEGATO 2
Relazione tecnica standard
del Ministero dell'economia e delle finanze

**SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	2010	2011	regime
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 15.500.000	- 31.000.000	- 31.000.000	- 12.500.000

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi Speciali

- Tabella A	Ministero della Giustizia				
	Ministero.....				
- Tabella B	Ministero.....				
	Ministero.....				
	Totale fondi speciali	-	-	-	-

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

C) Nuove o maggiori entrate (v. allegato)

Art. 34, commi 1 e 2	3.645.960	7.291.920	7.291.920	7.291.920
Art. 34, comma 3	16.335.125	32.670.250	32.670.250	32.670.250
Totale nuove o maggiori entrate	19.981.085	39.962.170	39.962.170	39.962.170
			-	-
TOTALE COPERTURA (A+B+C)	19.981.085	39.962.170	39.962.170	39.962.170

Allegato

CALCOLO DEL MAGGIOR GETTITO PER INTRODUZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO

Contributo unificato per procedimenti attualmente esenti	Importi	Nuovo gettito
<i>Opposizione sanzioni amministrative</i>		
Numero procedimenti annui	859.742	
I° scaglione (procedimenti)	697.794	20.633.820
II° scaglione (procedimenti)	171.948	12.036.430
<i>Procedimenti esecutivi mobiliari (fino a 2.500 euro)</i>		
Numero procedimenti annui	243.064	7.291.920
Nuovo gettito per procedimenti attualmente esenti		
39.962.170		
 <i>PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI ANNO 2007</i>		
<i>Opposizione sanzioni amministrative</i>		
	859.742	
I° scaglione	80%	687.794
	20%	171.948

Procedimenti esecutivi mobiliari	405.107				
	40%	162.043			
	60%	243.064			
		(fino a 2.500 euro)			
Trend dei procedimenti relativi a esecuzioni mobiliari					
	Anno 2006	386.355		Anno 2006	756.422
	Anno 2007	405.107		Anno 2007	859.742
Trend dei procedimenti relativi alle opposizioni alle sanzioni amministrative					

Fonte : Direzione Generale di Statistica - Dati desunti da analisi statistiche relative all'andamento della giustizia civile

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMPE- TENZA, INDAGINI PRELIMINARI, RICU- SAZIONE, DIRITTO ALLA PROVA E GIUDIZIO ABBREVIATO

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di competenza e atti
urgenti del pubblico ministero)*

1. Al codice di procedura penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «, e i de-
litti previsti dall'articolo 630, primo comma
del codice penale e dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309» sono soppresse;

2) dopo la lettera d), è aggiunta la se-
guente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
esclusi i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dal me-
desimo articolo, e comma 3-quater»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo la parola: «di-
mora» sono inserite le seguenti: «, anche
provvisoria,»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9. Quando si applica l'articolo 9, comma 2, e più sono gli imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del maggior numero di essi. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui.»;

d) all'articolo 54-bis, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 5, quando sussistono eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tale fine, il procuratore generale individua l'ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l'ufficio competente, secondo i criteri previsti dall'articolo 11»;

e) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-quinquies. Nei casi di cui all'articolo 54-bis, comma 5-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

«Art. 116-bis. - (*Atti urgenti del pubblico ministero*). - 1. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, compie gli atti urgenti e le indagini necessarie. Entro trenta giorni trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, lettera h), dopo la parola: «convenienza» sono aggiunte le seguenti: «anche rappresentate da giudizi espressi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice»;

b) all'articolo 37, comma 1, lettera a), dopo le parole: «f), g)» sono aggiunte le seguenti: «e h)».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1, le parole: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria deve prendere di propria iniziativa e ricevere notizia dei reati,»;

b) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Servizi e sezioni di polizia giudiziaria*) - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria, alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.»;

c) all'articolo 291, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, nei casi in cui l'assenso è previsto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.»;

d) l'articolo 326 è sostituito dal seguente:

«Art. 326. - (*Indagini preliminari*) - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini preliminari nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Il pubblico ministero assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale tenuto conto anche dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria.»;

e) l'articolo 330 è sostituito dal seguente:

«Art. 330. - (*Acquisizione delle notizie di reato*). - 1. La polizia giudiziaria prende di propria iniziativa e riceve notizia dei reati. Il pubblico ministero riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.»;

f) all'articolo 335:

1) al comma 1, le parole: «o che ha acquisito di propria iniziativa» sono soppresse;

2) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-ter. Delle notizie iscritte in registri diversi dal registro di cui al presente articolo non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine».

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «se riceve da privati ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di temine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stessa disposizione si applica nei casi previsti dall'articolo 97, comma 4, quando il difensore designato d'ufficio ne fa richiesta. In tale caso, il termine non può essere inferiore a quarantotto ore.»;

b) all'articolo 190, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha diritto all'interrogatorio, all'esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone

indicate negli articoli 197-*bis* e 210 e delle altre parti, nelle stesse condizioni del pubblico ministero, e di ottenere l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti.»;

c) l'articolo 238-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 238-*bis*. - (*Sentenze irrevocabili*). -
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.»;

d) all'articolo 468, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle specifiche circostanze su cui deve vertere l'esame e della relazione tra le persone ivi elencate e il fatto da provare.»;

e) all'articolo 495, comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

Art. 5.

(*Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 348, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, informandone il pubblico ministero, compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma degli articoli 370 e 370-bis ed esegue le direttive del pubblico ministero.»;

b) all'articolo 354, comma 2, le parole: «e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,» sono soppresse;

c) all'articolo 360, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata nei dieci giorni successivi alla riserva di cui al presente comma»;

d) all'articolo 370:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver ricevuto la notizia di reato, il pubblico ministero può compiere personalmente ogni attività di indagine o avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento della predetta attività o di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, con l'assistenza necessaria del difensore.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero impartisce le direttive e le deleghe di indagine al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria.»;

e) dopo l'articolo 370, è inserito il seguente:

«Art. 370-bis. - (*Indagini tecnico-scientifiche*). - 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.»;

f) all'articolo 391-bis, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«11-bis. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa non compare senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l'accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituto, per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1.

11-ter. I soggetti di cui al comma 1 che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento, ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.»;

g) all'articolo 398, comma 1, le parole: «dall'articolo 396, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 396, comma 1, e 360, comma 4,».

2. All'articolo 481 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le pene stabilite dal primo e dal secondo comma si applicano altresì al difensore o al sostituto che, nell'attività di documentazione delle investigazioni difensive, attestano come da loro ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettono o alterano dichiarazioni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 405:

- 1) il comma 1-*bis* è abrogato;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3»;

b) all'articolo 406, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta contiene le generalità della persona sottoposta alle indagini, l'indicazione della notizia di reato, del luogo e del tempo del reato, nonché l'esposizione dei motivi specifici che giustificano la richiesta sulla base delle indagini già svolte.»;

c) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Quando il pubblico ministero trasmette per competenza gli atti ad altra autorità giudiziaria, nonché in ogni altro caso in cui si verifica la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, se i termini di cui ai commi 1 e 2 sono scaduti, le indagini possono essere proseguite per un periodo non superiore a sei mesi.»;

d) all'articolo 408, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione, ai sensi del comma 1, quando l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini rispetto a quelli valutati nella decisione di annullamento»;

e) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:

«Art. 409. - (*Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione*). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine per il loro compimento. In nessun caso i termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, possono essere superati per un periodo superiore ai sei mesi.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. A seguito dell'udienza il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5.»;

f) all'articolo 412:

1) al comma 1, la parola: «dispone» è sostituita dalle seguenti: «può disporre» e dopo le parole: «o prorogato dal giudice» sono inserite le seguenti: «, nonché dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 415-bis, comma 4-bis»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'avocazione è sempre disposta quando siano decorsi centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.»;

g) all'articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Se il procuratore generale non provvede all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d'appello.»;

h) all'articolo 415, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La durata delle indagini preliminari non può comunque superare i termini previsti nell'articolo 407, commi 1 e 2»;

i) all'articolo 415-bis:

1) al comma 1, le parole: «, se non è formulata richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, ovvero se ha già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369, ovvero altro atto equipollente.»;

l) all'articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

m) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

n) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

o) all'articolo 423, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il giudice informa l'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa. Se l'imputato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice sospende l'udienza per un termine comunque non superiore a venti giorni. In ogni caso l'imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 422.»;

p) all'articolo 430:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*I-bis.* Dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'articolo 495, l'attività di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;

b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.

I-ter. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, lettere a) e b), l'attività integrativa di indagine è autorizzata dal giudice nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità.»;

2) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

q) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) l'avviso di cui all'articolo 415-*bis*, ove previsto, ovvero l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto»;

r) all'articolo 438, comma 1, le parole: «L'imputato può chiedere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti per reati, diversi da quelli di cui all'articolo 5, l'imputato può chiedere»;

s) dopo l'articolo 438 è inserito il seguente:

«Art. 438-*bis.* - (*Giudizio abbreviato dinanzi alla corte d'assise*). - 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte d'assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.»;

t) all'articolo 501, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli accertamenti di cui all'articolo 370-bis.»;

u) all'articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

v) all'articolo 558, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE IN ORDINE AI REATI PER CUI SI PROCEDE MEDIANTE CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 335 è inserito il seguente:

«Art. 335-bis. - *(Iscrizione della notizia di reato nei casi di citazione diretta a giudizio)*.
- 1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della

trasmissione della relazione di cui all'articolo 347-*bis* ovvero, anche prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria.»;

b) dopo l'articolo 347 sono inseriti i seguenti:

«Art. 347-*bis*. - (*Attività di indagine della polizia giudiziaria*). - 1. Quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall'articolo 550, dopo averne informato il pubblico ministero, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;

b) gli elementi di prova acquisiti;

c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;

d) il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

3. Quando l'accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con un reato diverso da quelli previsti dall'articolo 550, la polizia giudiziaria procede ai sensi dell'articolo 347.

Art. 347-*ter*. - (*Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 347-*bis*, la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede

se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.»;

c) dopo l'articolo 405 è inserito il seguente:

«Art. 405-bis. - (*Esercizio dell'azione penale in casi particolari*). - 1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 347-bis, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell'articolo 405, comma 1.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.»;

d) all'articolo 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nei casi previsti dall'articolo 347-bis, comma 1, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare dodici mesi».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI E DI REVISIONE DELLE SENTENZE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Art. 8.

(Disposizioni in materia di impugnazioni)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544, dopo il comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-ter. Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione ai sensi dell'articolo 568-bis, i motivi della decisione ai

sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono limitati all'indicazione degli elementi di cui al comma 1.»;

b) dopo l'articolo 568 è inserito il seguente:

«Art. 568-bis. - (*Dichiarazione di impugnazione*). - 1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione, formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax.

2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595.»;

c) all'articolo 571, comma 1, la parola: «L'imputato» è sostituita dalle seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto, l'imputato»;

d) all'articolo 591, comma 1, lettera c), le parole: «articoli 581» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 568-bis, 581»;

e) all'articolo 599, comma 1, dopo le parole: «per oggetto» sono inserite le seguenti: «la qualificazione giuridica del fatto ovvero»;

f) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono inserite le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;

g) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«I-ter. Sentito il procuratore generale, l'innammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1, quando:

a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;

b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;

c) il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

d) vi è rinunzia al ricorso.

I-quater. Negli stessi casi si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.»;

h) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse;

i) all'articolo 618, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. Se una sezione della Corte non intende conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ricorso con ordinanza alle sezioni unite».

Art. 9.

(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 630, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848»;

b) all'articolo 631, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I*-bis. Nei casi previsti nel comma 1, lettera *d*-bis), dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua pre-

sentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.»;

c) all'articolo 633, comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e d-bis)»;

d) all'articolo 634, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La corte di appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera d-bis), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

Art. 10.

*(Modifiche al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271)*

1. Alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «nulla osta» sono sostituite dalla seguente: «parere»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 1, la parola: «consenso» è sostituita dalla seguente: «parere»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di parere negativo, l'allontanamento o l'assegnazione di cui al comma 1 possono essere disposti con provvedimento specificamente motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il parere può essere omissivo.»;

c) all'articolo 15, commi 1 e 2, la parola: «favorevole», ovunque ricorre, è soppressa;

d) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Nel caso previsto dal comma 1, lettera *b*), secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto.»;

e) dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

«*Art. 64-bis.* - (*Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato*). 1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica.»;

f) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:

«*Art. 73-bis.* - (*Compensi spettanti al consulente tecnico nelle indagini tecnico-scientifiche*). - 1. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-*bis*, comma 1, del codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell'articolo 360 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza»;

g) all'articolo 123, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità e urgenza, il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arre-

stato o del fermato per la comparizione davanti a sé.»;

h) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (*Aula di udienza*). - 1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.»;

i) dopo l'articolo 201 è inserito il seguente:

«Art. 201-bis. - (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.».

Art. 11.

(*Modifica alla legge
7 dicembre 1969, n. 742*)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 dicembre 1969, n. 742, dopo le parole: «in stato di custodia cautelare» sono in-

serite le seguenti: «o che siano sottoposti ad altra misura cautelare personale».

Art. 12.

*(Modifica alla legge
11 dicembre 1984, n. 839)*

1. All'articolo 3, quinto comma, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984 n. 839, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Art. 13.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di lavoro di pubblica utilità)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 47-bis1.»;

b) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis1. - *(Lavoro di pubblica utilità)* - 1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, da prestare per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.

2. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza

o il domicilio ovvero, ove non sia possibile, presso la provincia, e consiste nella prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.

3. Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».

Art. 14.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «impronte digitali» sono inserite le seguenti: «, dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici»;

b) all'articolo 85, comma 5, le parole: «inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto» sono sostituite dalle seguenti: «assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA
DI CARDINALI

Art. 15.

(Introduzione dell'articolo 206-bis del codice di procedura penale, in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 206-bis. - *(Assunzione della testimonianza di cardinali)*. - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».

Art. 16.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)

1. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «Cardinali» sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica».

CAPO V

NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in

forma sintetica sul sito *internet* del Ministero della giustizia».

Art. 18.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

«*n*) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».

Art. 19.

(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il capo II è inserito il seguente:

«CAPO II-*bis*

CORSI DI FORMAZIONE PER I MAGISTRATI GIUDICANTI E REQUIRENTI CHE ASPIRANO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-*bis*. - *(Oggetto)*. - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado

sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Art. 20.

(Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

Art. 22.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni» sono soppresse;

b) all'articolo 1-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di

quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre cento chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requiranti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui ca-

poluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scoperta dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Art. 23.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo penale si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e

termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e

contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Procedimento*). - 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con de-

creto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il paga-

mento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

CAPO VII

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 24.

(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice e del pubblico ministero di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, stabilendo le modalità di comunicazione ed aggiornamento;

b) prevedere che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni siano effettuati dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, mediante la trasmissione dell'atto firmato digitalmente o di copia di-

chiarata conforme con strumenti di firma digitale;

c) prevedere che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private siano trasmessi, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) prevedere la notificazione in forma telematica come forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall'imputato, ed i testimoni;

e) prevedere che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;

f) modificare le disposizioni del codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell'indagato e delle altre parti private possano essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell'avvocato patrocinatore;

g) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

h) prevedere che il giudice possa disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria;

i) prevedere, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale e che per le modalità della notificazione trovino

applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera *b*);

l) prevedere che se la nomina del difensore di fiducia è effettuata dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella che procede in ordine al procedimento principale, essa sia trasmessa a quest'ultima e che, in caso contrario, la nomina non si intenda riferita al procedimento principale;

m) prevedere che, quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 del codice di procedura penale, l'ufficiale giudiziario proceda, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, di residenza anagrafica, di domicilio, di dimora e di lavoro, e proceda d'ufficio alla nuova notificazione; che, l'ufficiale giudiziario procedente possa incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione; che, in caso di esito negativo delle ricerche eseguite, l'autorità giudiziaria emetta decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore; prevedere che l'autorità giudiziaria possa rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria;

n) prevedere che, quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale, rediga verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, nonché le persone e gli enti interpellati; che al verbale debba essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti; prevedere che, quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmetta allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato;

o) modificare l'articolo 169 del codice di procedura penale prevedendo che l'invito di cui al comma 1 contenga anche la nomina di difensore d'ufficio, ove la persona sottoposta alle indagini non abbia provveduto alla nomina di difensore di fiducia;

p) attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche;

q) prevedere, subordinandola al consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi;

r) prevedere, nel caso previsto alla lettera q), che il giudice disponga l'audizione a distanza con ordinanza motivata; che l'audizione avvenga presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da escutere; che l'audizione garantisca, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da escutere; che l'audizione venga videoregistrata e della stessa sia redatto sommario verbale; che alla deposizione assista un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale redige verbale contenente le generalità della persona e l'orario di inizio e conclusione della deposizione; che gli aspetti tecnici dell'audizione a distanza possano essere successivamente disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Art. 25.

(Delega al Governo per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che sulle richieste di applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali e reali, nonché delle misure cautelari previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia competente a decidere il tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura;

b) prevedere che sulle richieste di rievocazione e di appello avverso le misure di cui alla lettera *a)* sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura o che ha provveduto alla modifica o revoca della stessa;

c) prevedere, nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, la competenza in ordine alla convalida del giudice per le indagini preliminari, ovvero, nei casi di presentazione per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, del tribunale in composizione monocratica o collegiale competente secondo i criteri ordinari;

d) prevedere, nel caso previsto dalla lettera *c)*, che in caso di applicazione di misura cautelare personale questa debba essere rinnovata dal tribunale di cui alla lettera *a)* nei termini e nei modi previsti dall'articolo 27 del codice di procedura penale;

e) prevedere che all'udienza dinanzi alla corte di appello, nei casi previsti dalla lettera b), possa partecipare un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'emissione o la modifica della misura.

Art. 26.

(Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell'imputato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, alla prima udienza dibattimentale il giudice, salvo che l'imputato sia presente all'udienza, disponga che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente quando la stessa risulti notificata in modo da non garantire l'effettiva conoscenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non risulta possibile, il giudice:

1) disponga con ordinanza la sospensione del processo, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 71, commi 4 e 6, del codice di procedura penale, in quanto compatibili;

2) disponga la separazione dei processi quando si procede a carico di più imputati e la sospensione concerne solo taluni di essi;

c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo

che l'imputato provi di non avere avuto conoscenza del procedimento non per sua colpa, se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

d) prevedere:

1) che, quando l'imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice ordini procedersi in assenza dell'imputato, salva revoca dell'ordinanza se questi compare prima della pronuncia della sentenza;

2) che l'imputato presente a una udienza, il quale non compare alle udienze successive, sia considerato presente non comparso;

3) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia nulla se il processo doveva essere sospeso ai sensi della lettera *b)* e che, in tale caso, il giudice disponga la sospensione del processo;

4) che nel caso previsto dal numero 3) restino validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, possa ottenere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 del codice di procedura penale o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti;

e) prevedere che, avverso la sentenza emessa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato;

f) prevedere che la corte d'appello proceda alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso in cui l'imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; in tale caso valuti altresì il Go-

verno l'opportunità di prevedere se, e in, che limiti, allo stesso possa essere concessa la remissione in termini per formulare richiesta di riti alternativi;

g) prevedere che, nei casi previsti dalla lettera b), l'ordinanza del giudice che dispone la sospensione del processo, unitamente al decreto di citazione a giudizio, vengano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria per il successivo inserimento per estratto nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della medesima iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio da parte della polizia giudiziaria che procede al rintraccio dell'imputato nei cui confronti il processo sia stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché di successiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta notificazione;

i) prevedere la sospensione del processo dinanzi al giudice di pace, quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);

l) stabilire che con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno siano determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 27.

*(Delega al Governo in materia
di digitalizzazione del processo civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato: «CAD», attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD, in sostituzione del documento cartaceo;

c) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD, in sostituzione degli attuali su supporto cartaceo;

d) stabilire la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

e) prevedere la consultazione e l'accesso da remoto dei sistemi informatici di cui alla lettera *d)*, stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritaria-

mente mediante gli strumenti di cui articolo 64 del CAD, la identificazione e la tracciabilità dell'accesso;

f) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera d), nonché nell'accesso agli stessi;

g) dettare disposizioni per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del CAD.

Art. 28.

(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel CAD, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, salvo quanto previsto dalla lettera b) l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice od alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l'ufficio del pubblico ministero, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire la assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, la identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori ri-

spetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD;

d) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD;

e) prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera *d)* per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l'ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e di documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso;

f) stabilire, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

g) prevedere, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, la consultazione e l'accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera *f)*, stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicu-

rare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso;

h) dettare, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, disposizioni di attuazione e coordinamento per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del CAD;

i) stabilire, per la fase dell'esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui agli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale, la archiviazione centralizzata presso strutture dell'amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l'interconnessione sicura del casellario giudiziario e dei carichi pendenti previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dell'anagrafe penitenziaria e dell'esecuzione penale esterna, del servizio informatico di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e della banca dati prevista dall'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, con gli uffici giudiziari, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, nonché l'uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l'interconnessione con il Centro di elaborazione dati, previsto dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con il servizio di polizia scientifica;

l) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere *e)*, *f)* ed *i)*, nonché nell'accesso agli stessi.

Art. 29.

(Regolamenti in materia di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare, in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe da essa previste, le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, anche mediante l'abrogazione della precedente regolamentazione e l'emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vigenti disposizioni di settore.

2. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

3. Il Ministro della giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell'ufficio, dispone con proprio decreto l'anticipazione del termine di cui al comma 2, anche solo per specifiche materie, in singoli tribunali o corti d'appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato.

5. Il Ministro della giustizia istituisce un sistema centralizzato, sotto la responsabilità del dirigente di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per la gestione delle identità dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, adottando, in via prioritaria per i magistrati ed i dipendenti

dell'amministrazione, gli strumenti di cui all'articolo 66, comma 8, del CAD.

Art. 30.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi

alla riduzione del costo del servizio sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo specifico fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spese per consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 31.

(Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli statuti delle regioni a statuto speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l'accorpamento in un unico testo normativo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei limiti dei posti coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera

a) siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte d'appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

d) prevedere che il procuratore generale presso la corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda ad indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici;

e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il consiglio giudiziario della corte d'appello nella quale l'aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge;

f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell'ufficio elettorale;

g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di corte d'appello;

h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari;

l) prevedere che l'ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di

cui alla lettera *h*) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del *curriculum* di ciascun candidato;

m) prevedere che l'elezione abbia luogo con un'unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, definendo criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti;

n) prevedere che l'ufficio elettorale proceda a convalidare l'elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità;

o) prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall'ufficio elettorale;

p) prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di corte d'appello in base all'ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al giudice di pace assuma il possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina;

r) prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti;

s) prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni ed il candidato possa essere rieletto una sola volta;

t) prevedere che sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso, all'esito della cessazione dalla carica, il consiglio giudiziario presso la corte d'appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione

sull'attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l'idoneità all'espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull'aggiornamento professionale, sull'equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati;

u) prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera *t)* non possano presentare nuovamente la propria candidatura;

v) prevedere che il vice procuratore onorario previsto dalla lettera *a)*, durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie;

z) prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed abbia inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori;

aa) prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l'azione disciplinare possa essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d'appello del distretto di appartenenza;

bb) disciplinare la durata dell'incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

cc) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera *a)* siano determinati ai sensi dell'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'a-

deguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 32.

(Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo)

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 31 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 1.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), hanno efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *f*), si applicano ai soli procedimenti per iscritti nel registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera *d-bis*), del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della presente legge è presentata, a pena d'innammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 291, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della presente legge, non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate

in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l'istanza di cui all'articolo 2, comma 3-*quinquies*, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), della presente legge, è depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

(Copertura finanziaria)

1. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente;

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».

3. All'articolo 23, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il decimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 27, 28 e 29 riguardanti la digitalizzazione del processo civile e penale, pari

ad euro 15,5 milioni per l'anno 2009, euro 31 milioni per l'anno 2010, euro 31 milioni per l'anno 2011 ed euro 12,5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

